



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 2, prot. n. 225
del 27.3.2019

Accordo di collaborazione tra Enti

Attività a supporto dell'azione di contrasto all'allevamento illegale di suini relativa

all'attuazione del Piano di eradicazione della peste suina africana

TRA

La Regione Autonoma della Sardegna (Codice fiscale/P.IVA 80002870923),

Direzione Generale della Presidenza, rappresentata dal Dott. Alessandro De Martini

in qualità di Direttore, nominato con Decreto dell'Assessore Regionale degli Affari

Generali, Personale e Riforma della Regione n. 12957/19 del 16.5.2014, di seguito

indicato anche come "RAS"

E

L'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna

- Fo.Re.S.T.A.S. (Codice fiscale/P.IVA 03669190922), qui rappresentata dal

Direttore Generale, Ing. Giuliano Patteri, nato a Cagliari il 14 febbraio 1973,

domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia in via Luigi Merello n. 86,

Cagliari,

di seguito indicate come le Parti

VISTI gli articoli 5, 9, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO Lo Statuto speciale per la Sardegna, approvato con L. Cost. 26

febbraio 1948, n. 3 e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale del 22 dicembre 2014, n. 34, recante

"Disposizioni urgenti per l'eradicazione della peste suina

africana";

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 47/3 del 25 novembre

2014 con cui la Giunta ha istituito l'Unità di progetto per



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 2, prot. n. 225
del 27.3.2019

l'eradicazione della peste suina africana, come integrata dalle
Delib.G.R. n. 5/6 del 6.2.2015, n. 43/1 dell'1.9.2015, n. 48/14 del
17.10.2017 e n. 24/3 del 15.5.2018 - a cui partecipa, tra gli altri, il
Direttore Generale della Presidenza con funzioni di responsabile
e l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S. per il necessario supporto alle
operazioni di contrasto al pascolo brado illegale -, alla quale dava
mandato di predisporre entro venti giorni dall'approvazione della
stessa deliberazione, un Piano d'azione straordinario per il
contrasto e l'eradicazione della PSA in Sardegna, da sottoporre
all'approvazione della Giunta regionale;

VISTA

la deliberazione della Giunta regionale n. 50/17 del 16 dicembre
2014, con la quale è stato adottato il Piano d'azione straordinario
per il contrasto e l'eradicazione della peste suina africana (PSA)
2015-2017, successivamente approvato dalla Commissione
europea ai sensi del Regolamento (UE) n. 652/2014 ai fini di un
suo co-finanziamento da parte dell'Unione Europea per il 2015 e
definitivamente approvato dalla Giunta regionale con la
deliberazione n. 5/6 del 6 febbraio 2015;

VISTE

le Deliberazioni della Giunta Regionale n. 52/12 del 23 ottobre
2018 e n. 6/12 del 5 febbraio 2019, con le quali, rispettivamente,
è adottato il Programma straordinario 2018/2019 di eradicazione
della peste suina africana e confermato per gli anni 2019/2020;

CONSIDERATO

che il suddetto Programma straordinario di eradicazione individua
nelle azioni di depopolamento sui capi bradi, assimilabili ai



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 2, prot. n. 225
del 27.3.2019

	selvatici in quanto ormai privi di proprietari e non accuditi da alcun	
	detentore e rimasti liberi in terre pubbliche, una priorità da	
	perseguirsi attraverso un'apposita pianificazione degli interventi,	
	la cui attuazione costituisce obiettivo prioritario dell'Agenzia	
	Fo.Re.S.T.A.S.;	
VISTA	la propria determinazione n. 18/662 del 25 ottobre 2018 "Secondo	
	provvedimento attuativo del Programma straordinario di	
	eradicazione della Peste Suina Africana, recante norme e	
	disposizioni sul controllo della malattia nei suidi e lungo la filiera di	
	produzione delle carni suine per gli anni 2018 e 2019", come	
	rettificata dalla determinazione n. 20/698 del 12 novembre 2018;	
CONSIDERATO	che, ai sensi del Secondo provvedimento attuativo sopra	
	richiamato, l'Agenzia Fo.Re.S.T.A.S., nell'ambito dell'attività di	
	contrasto al pascolo non confinato di suini, è tenuta, tra l'altro, ad	
	assistere le squadre di intervento preposte al loro abbattimento	
	nonché allo smaltimento delle carcasse e all'idoneo trattamento di	
	ogni materiale e rifiuto utilizzato o prodotto nell'occasione;	
VISTO	l'Accordo di collaborazione rep. n. 2, prot. n. 717, del 22 dicembre	
	2017, sottoscritto con l'Agenzia al fine di disciplinare le modalità	
	di collaborazione nella realizzazione delle attività demandate alla	
	medesima Agenzia nell'ambito dell'attuazione del Piano di	
	eradicazione e del Secondo provvedimento attuativo relativi	
	all'anno 2018;	
RILEVATO	che l'apporto dell'Agenzia si appalesa fondamentale per l'attività	



REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 2, prot. n. 225
del 27.3.2019

di eradicazione della peste suina e, pertanto, si ritiene utile addivenire alla stipula di un nuovo accordo per le medesime finalità, in riferimento a quanto disposto dal Programma di eradicazione e dal Secondo provvedimento attuativo sopra richiamati;

VISTA la determinazione rep. n. 4 prot. n. 165 del 5 marzo 2019 del Direttore Generale della Presidenza a stipulare l'accordo di collaborazione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna;

Tutto ciò premesso, le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1

Oggetto e programma delle attività

L'attività dell'Agenzia dovrà essere diretta, con i patti e le condizioni specificate nel presente accordo per la parte di propria competenza, a prestare assistenza alle squadre di intervento preposte all'abbattimento dei suini a pascolo non confinato, mettendo a disposizione dell'Unità di Progetto, per tutta la durata del programma di depopolamento indicata all'art. 4, le seguenti risorse:

1. risorse umane:

- a) n. 2 squadre composte da 8/10 dipendenti ciascuna, preferibilmente, composta da dipendenti con esperienza già maturata in analoghi interventi;
- b) n. 1/2 personale Veterinario per la tele-narcosi;
- c) n. 1 responsabile operativo dell'intero gruppo Fo.Re.S.T.A.S. che funga da interfaccia con il personale della ATS incaricato del depopolamento.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 2, prot. n. 225
del 27.3.2019

2. risorse strumentali:

ciascuna squadra dovrà essere dotata di:

- a) n. 3 vetture fuoristrada senza i logotipi di istituto;
- b) n.6 apparati radio trasmettenti, compresi i tre veicolari;
- c) materiale per l'allestimento estemporaneo di recinti per il confinamento dei suini;
- d) materiale, strumentario e farmaco per la tele-narcosi;
- e) eventuali mangimi e granaglie per attirare i suini;
- f) mezzo gommato 4x4, provvisto di gruetta, adeguato per il caricamento e il trasporto delle carcasse;
- g) eventuale mezzo gommato presente per conferimento in discarica;
- h) mezzo escavatore gommato per lo scavo della fossa ed eventuale movimentazione dei capi abbattuti.

La Regione provvederà ad anticipare all'Agenzia le somme inerenti i costi che questa dovrà sostenere per il carburante per i propri veicoli, DPI, disinfettante, sacchi di trasporto carcasse e teloni per impermeabilizzazione del mezzo di trasporto carcasse e per la fossa, calce idrata, farmaco per tele-narcosi e tutto quanto necessario, che dovranno essere rendicontate al Responsabile dell'Unità di Progetto.

La Regione, di converso, dovrà garantire la collaborazione e il coordinamento con le altre strutture regionali interessate all'attuazione del Piano di eradicazione della peste suina africana, nonché di tutti gli altri componenti dell'Unità di Progetto per la eradicazione della peste suina africana al fine di un continuo miglioramento delle attività di eradicazione. La Regione si impegna, inoltre, a fornire tutto l'impegno necessario. Le attività previste nel presente accordo costituiscono un'azione comune



REGIONE AUTÓNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 2, prot. n. 225
del 27.3.2019

e integrata di rilevante interesse pubblico per la collettività, in coerenza con le finalità istituzionali proprie dell'Agenzia. Nel corso di svolgimento delle attività, in relazione a esigenze specifiche, aggiornamenti, modifiche e integrazioni alla pianificazione dettagliata delle attività potranno essere concordati tra il rappresentante dell'Agenzia e la Regione Sardegna.

Articolo 2

Raccordo tra gli enti

Lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente accordo sono svolte sotto la responsabilità, per la Regione Sardegna, del Direttore Generale, Dott. Alessandro De Martini, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità di Progetto per l'eradicazione della peste suina africana e, per l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna, dal Direttore Generale, Ing. Giuliano Patteri o suo delegato il cui nominativo sarà prontamente comunicato al Responsabile dell'Unità di Progetto.

Articolo 3

Modalità di svolgimento e impegno delle parti

Tutte le attività indicate nell'art. 1 verranno portate avanti in coerenza con le finalità individuate nel presente accordo. L'Agenzia si avvarrà di competenze di figure individuate tra il personale al suo interno. La Regione si impegna a mettere a disposizione tutta la documentazione e gli atti necessari. Il personale messo a disposizione dall'Agenzia dovrà essere disponibile ad operare con preavviso di 12/8 ore e concentrabili nei siti stabiliti dalla struttura di coordinamento dei depopolamenti. Per per la tipologia delle attività richieste, il personale impiegato sarà tenuto a garantire la massima flessibilità in ordine agli orari di lavoro.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 2, prot. n. 225
del 27.3.2019

Articolo 4

Durata dell'Accordo

L'efficacia del presente accordo decorre a far data dalla sua stipula e fino al 28 febbraio 2020 con possibilità eventuale di proroga e le attività previste dovranno essere articolate secondo il programma di cui all'art. 1. Le tempistiche dovranno essere concordate e, se del caso, modificate, a seguito di circostanze che ne varino la previsione temporale, di comune accordo tra le Parti, senza che questo infici la validità del presente accordo.

Articolo 5

Modalità di pagamento

Per le attività di cui all'art. 1, la Regione provvederà a corrispondere all'Agenzia la somma onnicomprensiva di euro 50.000,00 (cinquantamila/00), oneri e accessori di legge inclusi, a copertura delle spese di gestione delle attività, nonché delle spese vive sostenute durante lo svolgimento delle medesime attività. Il pagamento verrà disposto dalla Regione in un'unica soluzione conseguentemente alla stipula del presente accordo e versato sul conto corrente:

IT 93 F 01015 04801 000070687051 (Conto Generale) intestato all'Agenzia Forestale Regionale per lo Sviluppo del Territorio e dell'Ambiente della Sardegna - FoReSTAS, in essere presso l'istituto Banco di Sardegna SpA.

Articolo 6

Rendicontazione

Contestualmente alla definizione della chiusura delle attività di cui all'art. 1, l'Agenzia presenterà al Responsabile dell'Unità di Progetto un rendiconto relativo alle attività svolte nell'ambito del presente accordo. Tale rendiconto dovrà contenere



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 2, prot. n. 225
del 27.3.2019

l'indicazione delle voci di spesa che hanno dato luogo all'esecuzione delle attività di cui all'art. 1, nonché dell'impegno di risorse umane e strumentali per le medesime finalità. Le singole voci di spesa che verranno evidenziate nel rendiconto dovranno consentire di desumere l'ammissibilità delle attività svolte. Le spese, per un ammontare massimo pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00), dovranno essere direttamente e specificamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1.

Articolo 7

Spese ammissibili per la rendicontazione

Saranno ritenute ammissibili esclusivamente le spese direttamente e specificamente connesse allo svolgimento dell'attività di cui all'art. 1, per un ammontare massimo pari a € 50.000,00 (cinquantamila/00), rientranti tra le seguenti categorie:

- spese per l'acquisto di materiali e attrezzature occorrenti per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1;
- maggiorazioni salariali dovute al personale impegnato (missioni, trasferte, indennità chilometrica, rimborsi pasti, etc.).

Articolo 8

Controversie e registrazione

Qualsiasi controversia in merito all'interpretazione, esecuzione, validità ed efficacia del presente accordo è di competenza del Foro di Cagliari. Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del presente accordo sono a carico dell'Agenzia, mentre la registrazione fiscale avverrà solo in casi d'uso ai sensi del D.P.R. del 24 giugno 1986, n. 131.

Il presente accordo è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

rep. n. 2, prot. n. 225
del 27.3.2019

apposizione di firma digitale delle parti, ai sensi del comma 2-bis dell'art. 15 della legge 7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione 17.12.2012, n. 221.

Il presente accordo si compone di n. 9 pagine.

Per l'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna

Ing. Giuliano Patteri

Per la Regione Autonoma della Sardegna - Direzione Generale della Presidenza

Dott. Alessandro De Martini